REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 314/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69836** depositato il 27.02.2025, proposto da:

1. A. F., nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
2. A. M. A., nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
3. B. G., nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
4. C.A., nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
5. D. P. A., nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
6. F. G., nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
7. F. P., nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
8. F. R., nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
9. L. M. S., nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
10. M. M. G., nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
11. M.M., nato OMISSIS (C.F. OMISSIS);
12. S.A. nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS);
13. G. F., nata a OMISSIS (CF OMISSIS);

tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Via Emerico Amari n. 94 presso lo studio degli Avvocati Daniele Dalfino - pec:

studiodalfino@pec.it - e Sergio Scibetta - studioscibetta@pec.it – da cui sono rapp.ti e difesi, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;

CONTRO

- FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827), in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, rappresentato e difeso ex art. 11 L.R. n. 26/2012 dagli avvocati Margherita Sanfratello e Vincenzo Farina giusta procura alle liti del 21 marzo 2018 in notaio dott. Giuseppe Dioguardi di Palermo n. Rep. 45441, depositata nella Segreteria della Corte in data 27 marzo 2018 – pec: margheritasanfratello@pec.it; v.farinavvpa@pec.it**;**

- Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, in persona del Dirigente Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lamacchia (C.F.: LMCLRA89D55G273O) dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, giusta procura in atti - pec: laura.lamacchia1@pec. it;

Ritenuto in

FATTO

I. Gli odierni ricorrenti – tutti dipendenti in quiescenza della Regione siciliana – hanno adito questa Corte per ottenere

l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"- in applicazione delle speciali disposizioni normative previste dagli artt. 4 e ss.gg. della L.R. Sicilia del 23/02/1962 n. 2, dagli artt. 51, 52 e 98 della L.R. Sicilia del 07/05/2015 n. 9, dall'art. 9 commi 4 e 5 del D.P.R n° 44 del 1990, dall'art. 7 D.L. n. 384 del 1992, convertito in L. 438/1992, dall'art. 5 della L.R. Sicilia n. 11/88 e dall'art. 5 della l.r. 19/91, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico tenendo conto tenendo conto di un ulteriore rateo di Retribuzione Individuale di Anzianità maturato sino al 31/12/93 secondo la seguente specificazione:

1. A. F. 5° livello RIA annuale in euro € 282,79;

2. A.M. A. 7°livello RIA annuale in euro € 367,38;

3. B. G. 5°livello RIA annuale in euro € 282,79;

4. C. A.5°livello RIA annuale in euro € 282,79;

5. D. P. Ag. 8°livello RIA annuale in euro € 386,72

6. F. G. 7°livello RIA annuale in euro € 367,38;

7. F. P. 5°livello RIA annuale in euro € 282,79;

8. F. R. 5°livello RIA annuale in euro € 282,79

9. L. M. S. 7°livello RIA annuale in euro € 367,38;

10. M. M. A. 5°livello RIA annuale in euro € 282,79; 11. M. M.5°livello RIA annuale in euro € 282,79;

12. S.A.7°livello RIA annuale in euro € 367,38 13;

13. G. F. 5°livello RIA annuale in euro € 282,79;

- … condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuno in relazione al procedimento liquidatorio della pensione dei ricorrenti avuto riguardo alle

specificità proprie del personale rientrante nel c.d. "contratto 1", alla rideterminazione del trattamento pensionistico dei ricorrenti tenendo conto dell'inserimento nella base di computo del trattamento di quiescenza dell'ulteriore rateo di Retribuzione Individuale di Anzianità maturato sino al 31/12/93, come sopra quantificato, o comunque nella maggiore o minore somma che l'Ecc.mo Giudice Unico delle Pensioni vorrà quantificare anche in esito ad espletando Consulenza tecnica d'Ufficio;

*- per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuno in relazione al procedimento liquidatorio della pensione dei ricorrenti avuto riguardo alle specificità proprie del personale rientrante nel c.d. "contratto 1", al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico maturato dalla data di collocamento in quiescenza, oltre interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. e rivalutazione monetaria, quest'ultima nei limiti dell'eventuale maggiore importo differenziale rispetto agli interessi legali, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento; - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio***".***

II. A fondamento delle composite conclusioni rassegnate, i ricorrenti espongono:

- di essere stati dipendenti degli Assessorati della Regione siciliana, maturando le anzianità di servizio meglio descritte al punto 1 della parte narrativa del mezzo introduttivo;
- che, alla data del 31/12/1993, avevano maturato cinque anni di servizio ed erano quindi in possesso dei requisiti per la maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) disciplinata dall'art. 9 commi 4 e 5 del D.P.R n° 44 del 1990 nonché

dall'art. 7 D.L. n. 384 del 1992, convertito in L. 438/1992: elemento retributivo, questo, non inserito nella base di computo del trattamento di quiescenza ed in violazione delle disposizioni normative previste dagli artt. 4 e ss.gg. della Legge Regionale Sicilia del 23/02/1962 n. 2 e dagli artt. 51, 52 e 98 della Legge Regionale Sicilia del 07/05/2015 n. 9;

- che, con distinti atti di diffida individuale (temporalmente collocati, per la massima parte, fra il maggio ed il giugno 2024 e tutti tesi, espressamente, ad interrompere la "*prescrizione in relazione agli effetti nascenti dalla sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale*"), hanno costituito in mora il Fondo Pensioni Sicilia, invitandolo a corrispondere le differenze pensionistiche maturate dalla data di collocamento in quiescenza in esito all'adeguamento della relativa base di computo alle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità;

- che la disciplina sostanziale della RIA – risultante dall'art. 9 comma 4 del D.P.R n °44 del 1990, dall'art. 7 co. 1 D.L. n. 384/1992, art. 13 ter D.L. n. 384/1992 e, da ultimo, dall'art. 51 co. 3 della L. n. 388/2000 (disposizione, trascritte ed illustrate in ricorso) – è stata interessata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, la quale, in dettaglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993. Secondo i

ricorrente, dunque, "*in esito alla pronuncia della Corte Costituzionale il computo dell'anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA non può ritenersi limitato al termine del 31 dicembre 1990 (come illegittimamente stabilitosi con L. 388/2000) ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 7 del D.L. n. 384 del 1992*";

- che, pertanto, "*il Fondo Pensioni Sicilia, in palese contrasto con il quadro normativo delineato al punto che precede, ha omesso illegittimamente di inserire nella base di computo del trattamento di quiescenza dei ricorrenti la R.I.A. maturata in relazione all'anzianità di servizio esistente alla data del 31/12/1993*"

- che, in estrema sintesi, la parte datoriale – stante l'applicabilità all'ordinamento regionale delle disposizioni statali recate dal citato art. 7, c. 1 DL 384/92 conv. da L. 438/92) - avrebbe dovuto riconoscere al personale regionale a titolo di incremento della retribuzione individuale di anzianità un ulteriore rateo (rispetto a quello già attribuito al 1° luglio 1990) maturato fino al 31 dicembre 1993 in relazione a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 5 l.r. 11/88 per effetto del 1° comma dell'art. 7 DL n. 384/92 convertito con modificazioni dalla l. 438/92;

- che la disamina della pertinente normativa regionale - art. 5 della L.R. Sicilia n. 11/88 e art. 5 della L.R. Sicilia n. 19/91 – conferma, d'altronde, che il Legislatore regionale abbia inteso mutuare il meccanismo disposto in sede statale con il DPR 266/87, delineando un meccanismo normativo e contrattuale "parallelo" a quello previsto

dal Legislatore nazionale per l'attribuibilità degli incrementi legati al sistema previgente degli scatti e delle classi. Precisamente, come riconosciuto dal Dipartimento Regionale del Personale, dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale Gr. II - Affari Legali e Contenzioso, il principio della progressione economica collegata all'anzianità è stato progressivamente superato nell'ordinamento regionale con meccanismi nel tempo differenti;

che, in buona sostanza, il termine del 31 dicembre 1993, invocato dagli odierni ricorrenti per l'inserimento di un ulteriore rateo della RIA nella base di computo del trattamento di quiescenza, discende direttamente dalla disciplina del combinato disposto degli artt. 7 c. 1 e 13 ter del decreto legge 384/92, convertito con modificazioni dalla legge 438/92, in ordine al termine per la maturazione del requisito di anzianità (31-12-93 ex art. 7 DL 384/92 tenuto conto del divieto di automatismi stipendiali stabilito dallo stesso per l'anno 1993). L'applicazione diretta dell'art. 7 c. 1 del D.L. 384/92 nell'ordinamento regionale discende, anzi, dall'art. 13 ter del D.L. n. 384/1992, secondo cui "le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale …".

III. Come

III. In data 27.06.2025, si è costituito in atti il Fondo Pensioni Sicilia che, ricostruito il contenuto della domanda, deduce la inammissibilità ed infondatezza del mezzo. In particolare:

- esclude la meritevolezza della domanda – anzitutto inammissibile per essere completamente sguarnita da supporto probatorio - sul rilievo che essa – fondandosi sulla invocazione dell'estensione del giudicato costituzionale - non tiene in conto della circostanza per cui, secondo pertinente avviso giurisprudenziale, un tale diritto potrebbe riguardare soltanto coloro che avevano promosso azioni legali volte a ottenere il riconoscimento della maggiorazione in tempo utile, nonché coloro che avevano provveduto ad interrompere la prescrizione quinquennale (Corte di cassazione, SS.UU. civ., sent. n. 36197/2023). La dichiarazione di illegittimità costituzionale, pur avendo efficacia *erga omnes*, non produce infatti i suoi effetti favorevoli per il passato in quanto la norma dichiarata illegittima non è stata né annullata né abrogata; pertanto, essa non influisce sui rapporti esauriti (cita, fra le altre pronunce, Cass. ord. 31.8.2023, n. 25500). In effetti, non risulta in atti che gli attuali ricorrenti abbiano promosso alcuna azione legale per rivendicare il bene della vita per il quale solo oggi essi agiscono, né che essi abbiano interrotto – provando la circostanza - la prescrizione. Richiama giurisprudenza contabile di primo grado recentemente formatasi sulla questione e puntualizza che la trama normativa invocata ex adverso a preteso suffragio del suo buon diritto è in realtà applicabile solo al comparto Ministeriale e, comunque, inapplicabile alla posizione dei ricorrenti.

IV. Il 27.06.2025, si è costituito in giudizio l'Assessorato regionale convenuto, svolgendo considerazioni difensive omologhe a quelle sviluppate dal Fondo, eccependo altresì il difetto di giurisdizione di questa Corte a conoscere della controversia e la inammissibilità del rimedio per assenza di previa domanda amministrativa ex art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c.

V. All'udienza odierna, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Priva di pregio è l'eccezione di difetto di giurisdizione. Il criterio del *petitum* sostanziale, ricavato dalla giurisprudenza del Giudice del riparto dalla disposizione dell'art. 386 c.p.c., rende chiaro, con riguardo alla presente controversia, che la domanda attorea persegua il bene della vita costituito dalla riliquidazione del trattamento di quiescenza in loro godimento in forza della rideterminazione della base pensionabile quale effetto della valorizzazione della RIA 1991/1993. La pretesa fatta valere, dunque, attiene alla materia pensionistica su cui la giurisdizione della Corte dei conti, allorché i trattamenti di quiescenza siano a totale o parziale carico dello Stato come in fattispecie, è esclusiva.

2. Non sussiste una causa di inammissibilità ex art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c., potendo accordarsi – in disparte da ogni altro rilievo – alle diffide in atti valore equipollente alla domanda amministrativa.

3. Nel merito, il ricorso è infondato. Il sostrato della impostazione attorea, che espressamente emerge dalle diffide formalizzate dagli istanti (alla cui luce il ricorso va altresì letto) e meno nitidamente dal

mezzo introduttivo, è fondato sulla possibilità di estrapolare dalla sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale – che, lo si precisa, riguarda l'illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta ad uno specifico comparto di dipendenti statali, parimenti destinatari della normativa di risulta - un principio *erga omnes*, come tale invocabile anche da impiegati (o *ex* impiegati) regionali che ambiscano a vedersi riconosciuti gli incrementi R.I.A. oltre il periodo normativamente previsto (sul punto, cfr. C. conti, Sez. Calabria n.82/2025, cui si rinvia ex art. 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2026). Trattasi di tesi che non appare meritevole di seguito. L'interpretazione così propugnata - in alcun modo incoraggiata dalla disamina della decisione del Giudice delle Leggi – è implausibile, *a fortiori*, nei confronti di coloro che hanno prestato servizio alle dipendenze della Regione siciliana, stante la specificità dalla disciplina da cui essi sono attinti e che rappresenta espressione dell'esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore regionale dall'art. 14 comma 1, lettera q) dello Statuto. Una tale disciplina è armonizzata a quella statale solo in via di tendenziale e, tanto, attraverso un composito percorso non ancora del tutto compiuto (al riguardo, cfr. questa Sezione, sent. n. 346/2021). Diversamente detto, in materia di RIA, il legislatore regionale ha introdotto una specifica disciplina che, pur presentando un parallelismo con la corrispondente disciplina statale, non ha mai fatto alcun rinvio, specie definitivo, ad essa (cfr., per l'articolata declinazione di questo principio, cfr., fra le altre, questa Sezione, sentt. nn. 2269/2012, 3249/2012, 2858/2013 e sent. n. 1771/2013). In

effetti, secondo l'avviso di questa Sezione, "*così come non si applicava nella Regione il disposto dell'art. 47 DPR 266/87, avendo la Regione provveduto con propria legge (11/88) a disciplinare il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità fissando i propri termini per l'applicazione transitoria del previgente meccanismo di classi e scatti, né il DPR 44/90 che disciplinava il triennio 1988/1990, regolato per la Regione dalla l.r. 19/91 e succ. D.P.Reg. 30 gennaio 1993, non può invocarsi il disposto di cui all'art. 51, c. 3 L. 388/00 che ribadisce una situazione già definita in passato in ambito statale e regolata parallelamente nell'ordinamento regionale. È indubbio il fatto che la volontà del legislatore regionale, sia stata quella di fissare al 1° luglio 1990 l'attribuibilità degli incrementi legati al sistema previgente degli scatti e delle classi; ciò è confermato dalla previsione dell'art. 5, 5 c. l.r. 19/91 con il quale, a decorrere dal 2 luglio 1990 è stata abrogata la lett. a della tab. 0 della l.r. 41/95, con ciò stabilizzando il principio del congelamento delle posizioni già introdotto dall art. 5 l.r. 11/88*" (sent. n. 2269/2012, cit.).

4. La novità e la complessità delle questioni dibattute giustificano la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitamente pronunciando:

- respinge il ricorso;
- compensa le spese.

Fissa in **sessanta giorni** il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così provveduto**, in Palermo**, nella camera di consiglio del **22 luglio 2025**.

II Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 31 ottobre 2025

Pubblicata il 3 novembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)